



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "LEONARDO DA VINCI"
Codice Fiscale 81004790143



Licei Scientifico, Scienze Umane, Linguistico e Sportivo
Istituti Tecnici AFM-RIM e CAT
Via Bottonera, 21 - 23022 CHIAVENNA (Sondrio) - Tel. 034332750 - Fax 0343290398
e-mail: sois00600d@istruzione.it - itet.licei@gmail.com - e-mail pec:
sois00600d@pec.istruzione.it sito web: www.davincichiavenna.edu.it

Circ. 270

Chiavenna, 21.08.2021

A tutto il personale scolastico
A studenti e Genitori

Oggetto: Misure di sicurezza per l'esercizio delle attività scolastiche in presenza.

Il Dirigente Scolastico

VISTI l'art. 1, comma 6 del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 (*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*) e la Nota 1237 del 13 agosto 2021 (*Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" - Parere tecnico*) del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, dai quali emerge tra l'altro che:

- dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
- la certificazione verde è rilasciata, dalle competenti autorità sanitarie, nei seguenti casi:
 - aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
 - aver completato il ciclo vaccinale;
 - essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
 - essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
- il personale scolastico non obbligato al possesso e all'esibizione della certificazione verde Covid-19, è tenuto comunque a possedere e ad esibire l'idonea certificazione medica di esenzione dalla vaccinazione rilasciata secondo i criteri definiti dalla circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della salute;
- i dirigenti scolastici hanno l'obbligo di verificare il possesso delle certificazioni di cui sopra; fatte salve eventuali modifiche del citato Decreto Legge in sede di conversione

DISPONE

A partire dal 1° settembre 2021, il controllo del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio presso l'IIS L. da Vinci di Chiavenna, che viene effettuato personalmente dal dirigente scolastico o dal personale formalmente delegato dallo stesso DS, attraverso l'applicazione disponibile sull'apposita piattaforma interistituzionale con cui viene verificata la validità dell'immagine del QR Code che il personale interessato ha l'obbligo di esibire.

Lo stesso controllo, attraverso esibizione di documento cartaceo, viene effettuato per la certificazione medica di esenzione dalla vaccinazione.

I controlli di cui sopra vengono registrati con apposito atto interno recante l'elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato.

Il Dirigente Scolastico

in riferimento a quanto sopra e a quanto risulta dalla normativa citata,
FA PRESENTE

quanto segue:

La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione è considerata *"assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato."*

L'assenza ingiustificata di cui sopra non permette al personale interessato di svolgere le funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza né di permanere a scuola.

La suddetta violazione, oltre a incidere sul rapporto di lavoro, è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali *"organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro"* (da 400 a 1000 euro ai sensi dell'art. 4 del DL n. 19/2020).

Va anche ricordato che le assenze ingiustificate, per norma di carattere generale (quindi anche quelle della fattispecie comprese fra il primo e il quarto giorno) non permettono al personale di percepire la *"retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato"*.

Il personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e quello provvisto della "certificazione verde COVID-19", è comunque tenuto a rispettare tutte le altre misure di prevenzione previste dall'articolo 1 del citato Decreto-legge 111 (si veda sotto).

Il Dirigente Scolastico

infine, sempre sulla base della normativa citata in premessa,

INFORMA STUDENTI E FAMIGLIE

di quanto segue:

Per gli studenti dai 12 anni in su è raccomandata la vaccinazione anti-Covid, ma non è previsto il possesso né l'esibizione del certificato verde.

È necessario invece adottare le seguenti misure di sicurezza per la ripresa in presenza delle attività scolastiche e didattiche previste dall'articolo 1 del Decreto-legge 111 già citato:

- a) l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per: bambini di età inferiore a sei anni; soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso; svolgimento delle attività sportive (comma 2, lettera a);
- b) la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, *"salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano"* (comma 2, lettera b);
- c) il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (comma 2, lettera c).

A quanto sopra si aggiunga anche la raccomandazione di una frequente pulizia delle mani con l'apposito detergente messo a disposizione dell'utenza e, più in generale, la cura dell'igiene della persona.

A tutti, Buon anno scolastico 2021-22!

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore La Vecchia
Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005